

determinazioni di sua competenza.

Il Comitato concorda.

2. Trattato con la Compagnia "Suisse"

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

La Compagnia Suisse propone al nostro Istituto la stipulazione di un trattato di retrocessione obbligatoria con la sua filiale Compagnia Européenne Générale de Réassurances di Zurigo per la partecipazione dal 1° gennaio 1956 agli affari provenienti dalla North American Reassurance Company di New York e concernenti assicurazioni vita a premio di rischio.

Le quote di capitale per ogni singolo contratto verrebbero retrocedute al nostro Istituto alle condizioni originali.

I premi di 1° anno, pari alla metà del premio di rischio per tener conto della selezione medica all'ingresso, sarebbero esenti da provvigione di acquisto, mentre a partire dal 2° anno di contratto sarebbe richiesta una provvigione di riscatto ragguagliata